



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 31 GENNAIO 2019

1. Ricorso Sig. D'ANIELLO GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), Paragrafo I), lettera E), punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2654/43 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

2. Ricorso Sig. MILANESE MAURO (all'epoca dei fatti Presidente del CdA, Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), Paragrafo I), lettera E), punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2654/43 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** così dispone:

- Sig. Milanese Mauro: ridetermina la sanzione dell'inibizione a mesi 7;
- Sig. D'Aniello Giuseppe: ridetermina la sanzione dell'inibizione nei limiti del presofferto;
- Società US Triestina Calcio 1918 Srl: ridetermina la sanzione della penalizzazione in punti 1 in classifica e l'ammenda in € 2.500,00;

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



3. Ricorso US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2654/43 pf 18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

4. Ricorso Sig. MILANESE MAURO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 3655/13 pf 18-19 GC/GP/ma del 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

5. Ricorso Sig. D'ANIELLO GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 3655/13 pf 18-19 GC/GP/ma del 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

6. Ricorso US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 con diffida inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 3655/13 pf 18-19 GC/GP/ma del 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



7. Ricorso Sig. CALIENDO ANTONIO

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 5 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 3038/575 pf 17-18 GP/GC/blp del 28.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 3 e mesi 6.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it

